

COMUNE DI DELEBIO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n.° 12 del 08.02.2002

INDICE

CAPO I

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE SEPOLTURA AD INUMAZIONE

ART. 1 - LA DISPOSIZIONE DELLE TOMBE	2
ART. 2 - LAPIDI E MONUMENTI TOMBALI	2
ART. 3 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE	2
ART. 4 - RECUPERO MATERIALI	2

CAPO II

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 5 - TUMULAZIONE E SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE	2
ART. 6 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI	2
ART. 7 - ATTO DI CONCESSIONE	3
ART. 8 - PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE	3
ART. 9 - DOVERI DEI CONCESSIONARI	3
ART. 10 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 11 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 12 - SEPOLTURA IN AREA D'INUMAZIONE	3

CAPO III

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 13 - TOMBE DI FAMIGLIA	4
ART. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 15 - CONTRATTO DI CONCESSIONE	4
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE	4
ART. 17 - DIRITTO DI SEPOLTURA	4
ART. 18 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE	4
ART. 19 - REVOCA DELLE CONCESSIONI	4
ART. 20 - EFFETTI DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 21 - ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI	5

CAPO IV

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	5
ART. 23 - OBBLIGHI DEL SEPPELLITORE	5

CAPO V

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 24 - DIVIETO DI INGRESSO	5
ART. 25 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI	6
ART. 26 - NORME PER I VISITATORI	6
ART. 27 - TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI	6
ART. 28 - CONCLUSIONI	6

CAPO I

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE SEPOLTURA AD INUMAZIONE

Art. 1 - La disposizione delle tombe

Ogni cadavere, all'inumazione, deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Art. 2 - Lapidi e monumenti tombali

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in pietra, cemento o metallo. Gli interessati, devono presentare domanda, indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale devono dichiarare manufatti e le lastre tombali che intendono realizzare, rispettano le seguenti prescrizioni:

- le lastre tombali devono avere una dimensione di 0,80 ml di larghezza 1,80 ml. di lunghezza ed un'altezza massima rispetto al piano di calpestio di 0,20 ml. per le aree d'inumazione orizzontali, mentre nei campi d'inumazione aventi una certa inclinazione le lastre tombali dovranno avere una sporgenza media di 0.15 ml. e comunque allineate con le altre; dovranno avere una distanza minima fra di loro di almeno 40 cm.;
- é consentita la posa di cordoni a delimitazioni del posto, previo pagamento del corrispettivo in misura identica a quella prevista per la posa di lapidi;
- sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile;
- sono ammessi i ritratti a smalto con cornici di bronzo, portafiori e lampade votive;
- le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone decedute, anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative, è facoltà dell'Amministrazione darne autorizzazione;
- i monumenti tombali dovranno avere un'altezza massima dal piano di calpestio di 1 ml..

Art. 3 - Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori o coltivare piccole aiuole, purché con le radici o i rami non s'invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti d'altezza non superiore a 0.5 ml. Nel caso superassero tale misura, dovranno essere ridotti su semplice invito dell'Ufficio Tecnico, all'altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza, sarà disposto d'autorità il taglio ovvero lo sradicamento.

Art. 4 - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo d'inumazione, i proprietari, su segnalazione da parte degli uffici comunali o, qualora non sia possibile altrimenti, per pubblica affissione alla bacheca del cimitero, sono invitati a rimuovere i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba del loro congiunto. In caso d'inadempienza, i materiali suddetti passeranno in proprietà del Comune.

CAPO II

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 5 - Tumulazione e sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso riguardano:

- sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
- sepolture per famiglie e collettività.

Le sepolture o le tumulazioni, oggetto di concessioni cimiteriali, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, quantificata con deliberazione dell'Organo competente.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 6 - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture, individuali, private sono le seguenti:

- *AREA PER CAPPELLE DI FAMIGLIA*
- *AREA PER TOMBE INDIVIDUALI IN TERRA*
- *COLOMBARI LOCULI INDIVIDUALI*
- *CELLETTE OSSARIO*
- *CELLETTE CINERARIO*

La durata delle concessioni é fissata in:

- 99 anni per le tumulazioni in cappelle di famiglia
- 20 anni per tomba individuale in terra
- 50 anni per il loculo colombario
- 25 anni per le cellette ossario.
- 25 anni per le cellette cinerarie

Art. 7 - Atto di concessione

La concessione di sepolture private può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità; la concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il concessionario.

Art. 8 - Pagamento della concessione - cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- l'importo della concessione in conformità della tariffa comunale vigente;
- l'importo delle spese e degli eventuali diritti;
- l'eventuale cauzione che il Comune facoltativamente può richiedere, pari ad 1/5 della tariffa di concessione, a garanzia della regolare costruzione dei lavori autorizzati ed a salvaguardia d'eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è stabilita con determinazione del responsabile del servizio sulla base delle tariffe vigenti e secondo la disponibilità dei posti disponibili.

Art. 9 - Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future, di qualsiasi natura, in materia di polizia mortuaria, nonché delle imposizioni particolari relative alla singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Art. 10 - Decorrenza della concessione

Le concessioni delle aree di tumulazione hanno decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Art. 11 - Scadenza della concessione

Entro tre mesi dalla data di scadenza della concessione il Comune provvede a notificare agli interessati le concessioni in scadenza, affinché gli interessati rimuovano lapidi, monumenti, cippi e segni funerari.

Art. 12 - Sepoltura in area di tumulazione

Il diritto di sepoltura è limitato alla sola salma per la quale è fatta la concessione.

Qualora per qualsiasi motivo l'area sia liberata prima della scadenza della concessione, essa ritorna di piena disponibilità del Comune, senza possibilità di rivalsa da parte del Concessionario e senza obbligo, per l'Ente, di rimborsare il prezzo pagato o parte di esso.

Sulle aree di tumulazione è permesso il collocamento, senza pagamento d'ulteriori tasse, di monumenti, lastre funerarie nei limiti e secondo le modalità stabilite nel precedente art. 2.

I concessionari o i loro successori o, comunque gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle di famiglia e dei loculi e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di decoro, d'igiene e di sicurezza.

I lavori devono comunque essere autorizzati dal Comune; in caso d'inadempienza sarà emessa apposita ordinanza.

CAPO III TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 13 - Tombe di famiglia

A domanda dei singoli privati componenti la famiglia residente o dei legali rappresentanti d'Enti o Comunità, da redigersi in competente carta legale, il Comune può concedere l'uso di tombe di famiglia realizzate nel cimitero Comunale, per la tumulazione di salme dei componenti stessi la famiglia richiedente o dei componenti la collettività se la richiesta è avanzata da Enti o Comunità.

Tali tombe, a sistema di tumulazione sono composte di un numero di loculi sovrapposti.

Art. 14 - Durata e decorrenza della concessione

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Non possono essere fatte concessioni a persone, Enti o Collettività che iniziano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione ha decorrenza dalla data del contratto ed è subordinata dal preventivo pagamento in unica soluzione del prezzo stabilito dalla relativa tariffa, che è comprensiva di ogni diritto dovuto per la posa di lapidi, lastre tombali e croci.

Art. 15 - Contratto di concessione

La concessione è approvata con determinazione del responsabile del servizio previa verifica dell'ammissibilità della richiesta.

Sono ammessi alla richiesta i soli cittadini residenti nel Comune o che vi siano nati o stati residenti.

Successivamente è stipulato regolare contratto di concessione le cui spese tutte, nessuna esclusa, sono a carico dei concessionari.

Art. 16 - Divieto di cessione della concessione

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso della tomba di famiglia.

Art. 17 - Diritto di sepoltura

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla persona dei concessionari ed a quelle della propria famiglia, o collettività limitatamente:

- a) al coniuge dei titolari, se la concessione è data alla famiglia;
- b) ai figli dei titolari, ai loro coniugi ed ai loro discendenti nel caso suddetto;
- c) ai genitori dei titolari e loro ascendenti nel caso suddetto;
- d) ai componenti collettività se la concessione è data ad Enti o collettività.

Art. 18 - Obbligo di manutenzione

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in decoroso stato i manufatti oggetto della concessione ed i monumenti, lastre tombali, lapidi ed arredi funebri di loro proprietà.

Art. 19 - Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto quando sia risultata infruttuosa la diffida ed eventuali componenti viventi della famiglia o della collettività da eseguirsi ove non sia possibile altrimenti, anche per pubblica affissione all'albo pretorio, per giorni 15 consecutivi di provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione delle opere necessarie per la messa in ripristino delle tombe.

La revoca è disposta con determinazione del responsabile del servizio, da notificarsi agli interessati per mezzo del Messo Comunale nelle forme previste dal codice di procedura civile, o con pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso, per 15 giorni consecutivi nel caso di impossibilità ad eseguire la notifica.

Detti interessati hanno trenta giorni di tempo dalla data della notifica o dell'ultimo giorno di eventuale pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso, per presentare le proprie opposizioni.

Art. 20 - Effetti della revoca della concessione

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il competente servizio dell'Azienda Socio Sanitaria, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'estumulazione dei feretri e per la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento e da tutte le vigenti norme in materia di Polizia Mortuaria.

Tutti i materiali e le opere di ornamento e attrezzature funebri passano in proprietà al Comune.

Art. 21 - Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni cimiteriali si estinguono con la soppressione nel cimitero in tal caso i concessionari non hanno diritto a nessun risarcimento o restituzione del prezzo pagato, o di parte di esso, ma solamente ad ottenere, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, una tomba corrispondente a quella precedentemente concessa.

Le spese di trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo, sono assunte a carico del Comune.

Le spese di riadattamento dei monumenti ed arredi sepolcrali e quelle per le pompe funebri, eventualmente danneggiate nel trasferimento dei resti mortali, sono a carico dei concessionari.

I monumenti e gli arredi sepolcrali di cui sopra, restano di proprietà dei concessionari.

Qualora i concessionari rifiutino il trasferimento nel nuovo Cimitero tutti i materiali sopraddetti passano di proprietà del Comune.

CAPO IV SERVIZI CIMITERIALI

Art. 22 - Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa, l'Ufficio Demografico;
- b) per la parte sanitaria, l'Ufficio competente dell'Azienda Socio Sanitaria;
- c) per la parte tecnica, l'Ufficio Tecnico Comunale.

I funerali sono effettuati nei giorni feriali con i seguenti orari:

dal 01 aprile al 30 settembre: ore 10 - 14.30 - 16

dal 1 ottobre al 30 marzo: ore 10 - 14.30

Nei giorni festivi non si effettuano funerali, fatta salva l'eccezione in caso di due festività consecutive con effettuazione del funerale la seconda giornata festiva.

Art. 23 - Obblighi del seppellitore

Il seppellitore deve:

- eseguire gli sterri nelle misure prescritte.

- provvedere alla sepoltura delle salme.
- curare la pulizia dei locali del cimitero.
- segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale od a quella privata.
- curare la nettezza dei viali e degli spazi tra le tombe.
- ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della loro esatta destinazione.
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendo la nella celletta ossario.
- consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

CAPO V NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 24 - Divieto di ingresso

L'ingresso al cimitero è vietato:

- a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.
- b) a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di alcun tipo di veicolo.

Art. 25 - Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauri alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e sempre previa autorizzazione da parte del Sindaco.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavoro di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiale da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 Ottobre al 4 Novembre di ogni anno.

Art. 26 - Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse, calpestare le aiuole ed i tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero alle cappelle, alle lapidi, etc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cesti di raccolta.;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Art. 27 - Tariffe per concessioni cimiteriali

Le tariffe di concessione cimiteriale sono stabilite come segue, aggiornate con delibera dell'Organo competente.

Art. 28 - Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.° 285, con particolare riferimento alle indicazioni generali impartite dall'A.S.L. di Sondrio relativamente agli articoli 52, 53, 67, 69, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, indicazioni che di seguito si riportano.

Artt. 52 e 53 - REGISTRO.

Tutti i cimiteri devono essere dotati di apposito registro vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare, per le annotazioni di ogni operazione compiuta nel cimitero: inumazioni (seppellimenti in terra), tumulazioni (seppellimenti in loculi), esumazioni (disseppellimenti dalla terra), estumulazioni (disseppellimenti dai loculi), ecc.; - i registri sono disponibili prestampati presso e Ditte specializzate in modulistica.

Art. 67 - OSSARIO COMUNE.

Ogni cimitero deve avere un ossario comune per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. Devono essere abbandonate tutte le pratiche diverse: tutte le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni non possono essere lasciate sul fondo delle fosse, né interrate in fosse di congiunti della salma, ma devono essere collocate nell'ossario comune, oppure chiuse in apposite cassette di zinco nelle eventuali cellette ossario in concessione pluriennale.

Art. 69 - INUMAZIONE (SEPPELLIMENTO IN TERRA).

I campi di inumazione devono essere divisi in riquadri (separati in genere da vialetti) e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza interruzioni.

Devono essere abbandonate le pratiche diverse, ad esempio quella di seppellire una salma in fosse precedentemente occupate da un congiunto: l'unico criterio deve essere quello della continuità dei seppellimenti fila per fila senza interruzioni.

Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che sia abbandonata la pratica delle inumazioni con concessioni pluriennali (ad esempio trentennale) nei campi comuni di inumazione.

Tali concessioni sono possibili solamente in apposite aree per sepolture private.

Le dimensioni delle fosse devono essere le seguenti:

*- persone di oltre 10 anni di età
profondità.....2,00 metri
lunghezza.....2,20 metri
larghezza.....0,80 metri*

*- bambini di età inferiore a 10 anni
profondità.....2,00 metri
lunghezza.....1,50 metri
larghezza.....0,50 metri*

Tutte le fosse devono distare l'una dall'altra almeno di 0,50 metri da ogni lato.

Art. 80 - CINERARIO COMUNE.

Tutti i cimiteri dovranno essere dotati di un cinerario comune "per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme".

Il Regolamento non detta norme specifiche in merito alla tipologia costruttiva: si ritiene idoneo un manufatto simile, per costruzione ed ubicazione, all'ossario comune, (anche se di minori dimensioni).

Art. 85 - RIFIUTI CIMITERIALI

L'art.7 - comma f) - del D.Lg.vo n.° 22/1997 classifica i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali come urbani.

Con riferimento all'art. 45 - comma 4°, lett. b) – del D.Lg.vo n.° 22/1997, il D.M. n.° 219/2000 individua puntualmente i rifiuti cimiteriali e definisce, per le diverse categorie, il destino e le modalità di smaltimento.

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es. zinco, piombo).

Resti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e simili;
- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Pur confermando la classificazione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come rifiuti urbani, il D.M. n.° 219/2000 stabilisce che gli stessi devono essere raccolti e trasportati, separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore distinguibile e recanti la scritta: “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.

Il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del perimetro cimiteriale.

I suddetti rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi degli artt. 27-28 del D.Lg.vo. n.° 22/1997.

Deve essere favorito il recupero dei resti metallici.

I rifiuti inerti possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale o recuperati ovvero smaltiti in impianti autorizzati per rifiuti inerti.

I fiori secchi, corone, carte e ceri sono assimilati agli urbani ed avviati alla raccolta differenziata.

Il terreno di scavo, ove non presenti contaminazioni, è escluso dalla normativa sui rifiuti (art. 8 del D. Lg.vo n.° 22/197) ed è riutilizzabile per riempimenti o rilevati.

Le ossa rinvenute durante le operazioni d’esumazione ed estumulazione dovranno essere raccolte nelle apposite cassetine di zinco ed inumate di nuovo all’interno del cimitero, oppure raccolte nell’ossario comune o avviate alla cremazione.

PERSONALE ADDETTO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

Il personale addetto alle operazioni d’inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ed assistenza alle autopsie È esposto prevalentemente a rischio di traumi e d’infezioni.

Relativamente ai traumi sono possibili, tra l'altro, infortuni sul lavoro nella cui dinamica possono essere implicate le scale ed i montafereetri non idonei. Le scale di legno sono ammesse solo se hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro e se dotati di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità... inferiori degli stessi. Per le operazioni che riguardano i loculi, si consiglia l'uso di scale a trabattello con parapetto. Circa i montafereetri, il tecnico d'igiene incaricato della tutela della salute nei luoghi di lavoro si riserva di dare indicazioni dettagliate dopo averli ispezionati all'opera.

Per quanto riguarda il rischio d’infezioni sono possibili teoricamente le seguenti affezioni: tetano, epatite virale B, epatite virale C, infezioni da HIV, tubercolosi, anche se la probabilità che si verifichino é bassa. La prevenzione delle infezioni é possibile se si hanno a disposizione e sono utilizzati alcuni presidi personali (guanti, stivali, mascherina, occhiali), attuando alcuni interventi di profilassi immunitaria (vaccinazione antitetanica, antiepatite virale B) e sottoponendo gli addetti alle visite periodiche del caso.

Artt. da 82 a 89 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

Nel caso di situazioni particolari d’incompleta mineralizzazione, gli organi comunali sono invitati ad informare il Servizio d’Igiene, che interverrà per quanto di competenza.

- CAMERA MORTUARIA.

Ogni Comune dovrà avere almeno una camera mortuaria, all'interno del cimitero principale, avente le seguenti caratteristiche:

- *pavimenti e pareti - fino all'altezza di metri 2 - piastrellati;*
- *lavabo con acqua corrente e possibilmente anche calda;*
- *tavolo anatomico;*
- *impianto elettrico (minimo una lampada ed una presa).*

- OBITORI.

Constatata la generale carenza di obitori, a seguito degli accordi intercorsi, l'A.S.L. provvederà ad individuare nell'attuale camera mortuaria dell'Ospedale di Morbegno un obitorio comprensoriale, a servizio di tutti i Comuni.

- TRASPORTO DEI CADAVERI.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), deve essere garantito un trasporto gratuito della salma fino al deposito di osservazione od obitorio comprensoriale.

A tal fine si propone di instaurare una convenzione con una ditta del settore che svolga il servizio di trasporto per conto di tutti i Comuni.

Per quanto non specificato vedasi la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 inerente al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Delibera C.C. 32 del 31/07/2008 – modifica art. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n.° 12 in data 08.02.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il "Regolamento Comunale per il servizio di Polizia Mortuaria";

Visto l'art. 15 - comma 2 - di tale Regolamento che, in riferimento alla richiesta di concessione, testualmente recita:

"... sono ammessi alla richiesta i soli cittadini residenti nel Comune o che vi siano nati o stati residenti ...";

Dato atto che tale previsione regolamentare, estremamente restrittiva, causa alcune problematiche ovviamente non risolvibili dal competente ufficio, tenuto ad applicare la normativa vigente;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla modifica dell'art. 15 - comma 2° - del succitato regolamento comunale;

Sentita la relazione del Sindaco;

Preso atto dello schema del nuovo art. 15 - comma 2° - che testualmente recita:

"Articolo 15 – Contratto di concessione

1. omissis;

2. Sono ammessi alla richiesta i soli cittadini residenti nel Comune o che vi siano nati o stati residenti, discendenti o ascendenti di 1° grado e per ricongiungimento al coniuge;

3. omissis ";

Valutata la sostanziale rispondenza del documento alle esigenze di questo Comune;

Visto l'allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge;

Con voti favorevoli n.° 13, resi dai n.° 13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare la modifica all'art. 15 - comma 2° - del Regolamento Comunale per il Servizio di Polizia Mortuaria, per le motivazioni espresse in premessa, dando atto che tali previsioni sono valide per ogni tipologia di concessione;
2. di approvare pertanto il nuovo art. 15 - comma 2° - del Regolamento Comunale per il Servizio di Polizia Mortuaria nella sua stesura definitiva, come di seguito evidenziata:
"Articolo 15 – Contratto di concessione
 1. *omissis*;
 2. *Sono ammessi alla richiesta i soli cittadini residenti nel Comune o che vi siano nati o stati residenti, discendenti o ascendenti di 1° grado e per ricongiungimento al coniuge;*
 3. *omissis* ";
3. di trasmettere copia della presente al responsabile servizi demografici;
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della Legge Costituzionale n.° 3/2001.